

CAPACITÀ FORMATIVA DELL'IMPRESA

(ai sensi delle Disposizioni operative approvate con D.D. n. 73 del 2/11/2007)

1 Procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

Le imprese che intendono erogare direttamente la formazione formale all'apprendista devono attestare il possesso degli "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Ai sensi di quanto indicato nell'Atto regionale di indirizzo "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2", l'impresa in possesso di capacità formativa può essere:

1. **totalmente formativa**, e quindi in grado di erogare all'apprendista la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo;
2. **parzialmente formativa**, ovvero in grado di erogare all'apprendista la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

La suddetta autocertificazione dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica¹ disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm> La procedura prevede due differenti modelli di autocertificazione:

Modello A - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

Modello B - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

L'impresa *totalmente formativa* dovrà compilare entrambi i modelli sopra indicati.

La compilazione dell'autocertificazione mediante la suddetta procedura consente la registrazione e il successivo inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese con capacità formativa.

L'autocertificazione della totale o parziale capacità formativa dell'impresa deve essere effettuata prima della compilazione del PFI dell'apprendista.

Si precisa che detta procedura viene utilizzata una sola volta poiché lo "status" di impresa con capacità formativa non ha limiti temporali, fermi restando i requisiti richiesti che dovranno comunque sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista. L'impresa con capacità formativa può tuttavia avvalersi dell'offerta pubblica di formazione che sarà definita dalla Giunta regionale.

Gli "standard minimi" dell'impresa con capacità formativa, individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007, sono descritti nella successiva tabella.

¹ L'impresa può procedere all'autocertificazione anche mediante conforme modulistica predisposta dalla Regione Piemonte disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm> L'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, deve essere spedita mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro - Settore standard formativi - qualità ed orientamento professionale, Via Magenta 12 - 10128 Torino.

2 Controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni

La Pubblica Amministrazione competente provvederà al controllo dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati dall'impresa. Tale verifica potrà avvenire anche preventivamente all'avvio delle attività formative. L'eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni rese in autocertificazione determina la sospensione dell'impresa dall'elenco delle imprese con capacità formativa.

3 Operatività della procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

L'utilizzo dell'applicativo che consente di autocertificare la capacità formativa dell'impresa è disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm>.

<p align="center">“Standard Minimi” dell'impresa con capacità formativa per l'erogazione della formazione formale nell'apprendistato professionalizzante</p>		
<p><i>Tipologia di attività formativa</i></p>	<p align="center">1 <i>Attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali²</i></p>	<p align="center">2 <i>Attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico- scientifico ed operativo</i></p>
<p align="center">Competenze dei formatori aziendali</p>	<p>risorse umane in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di almeno due anni di esperienza di docenza³ (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa) coerente con le competenze di base e trasversali indicate nel PFI; <p align="center">oppure</p> <p>di titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali indicate nel PFI.</p>	<p>risorse umane in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di documentata esperienza maturata per almeno due anni nel settore professionale di riferimento; <p align="center">oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dei requisiti indicati in specifiche normative di settore; <p align="center">e</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di competenze e titoli di studio e/o esperienze professionali “specifiche” coerenti con il profilo contrattuale dell'apprendista. <p>Sono considerati formatori aziendali anche i titolari di imprese neocostituite e i titolari di imprese con meno di 15 dipendenti che svolgono funzioni di tutore aziendale e i cui curricula professionali, maturati anche in periodi precedenti all'assunzione di apprendisti, rispondano ai requisiti sopra indicati.</p>
<p align="center">Luoghi dedicati alla formazione formale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ luoghi normalmente non destinati alla produzione di beni e servizi e idonei ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza; <p align="center">e</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ luoghi dotati di strumentazioni e attrezzature specifiche coerenti con il PFI.
<p>Tutore aziendale</p>	<p>presenza di un tutore aziendale in possesso delle caratteristiche descritte nella Sezione 3 delle Disposizioni Operative approvate con Determinazione n. 73 del 2/11/2007.</p>	

² Legge regionale n. 2/2007 art. 2 comma 3, D.M. 20 maggio 1999 n. 179 art. 1.

³ L'esperienza di docenza non deve avere carattere occasionale e deve essere inserita in un progetto didattico-formativo.

⁴ D.lgs. 626/94 e successive modifiche, DM 16/02/82, L. 46/90, D.lgs. 277/91.